

## SCOPRI I VANTAGGI FISCALI DELLA TUA DONAZIONE

Ai sensi del Codice del Terzo Settore (DLgs n. 117/2017), i contributi, le donazioni ed ogni altra liberalità erogata da terzi in favore di Enti del Terzo Settore non commerciali (ed ONLUS nel periodo transitorio di qualifica ETS), sono fiscalmente detraibili o deducibili. Queste agevolazioni sono valide per le tue erogazioni liberali e per le adozioni a distanza. Rimangono non deducibili e non detraibili le quote associative per le iscrizioni e i rinnovi. Ecco i dettagli:

### **Per le persone fisiche (art.83 commi 1 e 2 DLgs n.117/2017) - in alternativa -**

*Detraibilità dall'imposta lorda pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro;*

*Deducibilità dal reddito complessivo netto delle liberalità in denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.*

### **Per Enti e società (art.83 comma 2 DLgs n.117/2017)**

*Deducibilità dal reddito complessivo netto delle liberalità in denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.*

### **Avvertenze:**

*I soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione.*

*Le detrazioni e deduzioni in denaro sono consentite a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili.*